

# **Regolamento recante la disciplina per la copertura dei posti di ruolo di professori di I e II fascia, nonché dei ricercatori universitari mediante trasferimento.**

## **- Capo 1 - Disposizioni generali**

### **- Art.1 - Finalità**

Il presente regolamento è emanato in applicazione del secondo comma dell'art.1 della legge 3/7/1998, n.210 ed è finalizzato a disciplinare le procedure per la copertura, mediante trasferimento, dei posti di ruolo dei professori e dei ricercatori universitari.

Esso non si applica ai professori collocati fuori ruolo per raggiunti limiti di età

### **- Art.2 - Termini e definizione**

Il trasferimento è la procedura diretta all'acquisizione di professori e ricercatori esterni, all' Ateneo, su posti della medesima qualifica.

Esso ha efficacia di norma a decorrere dal **1° Ottobre** successivo alla delibera di chiamata, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell' anno accademico.

L' anticipo della decorrenza è disposto sulla base di appositi e specifici accordi, tra l' I.U.N. e l' università interessata.

### **- Art.3 - Modalità**

I posti di ruolo concernenti i professori ed i ricercatori universitari, vacanti, disponibili o quelli di nuova istituzione, previo accertamento della disponibilità delle relative risorse finanziarie, possono essere coperti, su richiesta delle Facoltà, in via prioritaria mediante mobilità interna e successivamente o per trasferimento, o per valutazione comparativa o per chiamata di idonei.

Le delibere dei Consigli di Facoltà, in merito, si intendono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Il consiglio si intende validamente costituito se risulti presente almeno la metà più uno dei convocati.

Nel computo degli aventi diritto non si tiene conto degli assenti ancorché giustificati.

La partecipazione delle componenti alle adunanze è regolata dalle norme vigenti, dallo Statuto e dal regolamento generale dell' I.U.N.

Il relativo provvedimento del Rettore è definitivo. Di esso sarà data notifica ai candidati.

## **- Capo II - Trasferimenti**

### **- Art. 4 - Inizio della procedura**

Il Consiglio della Facoltà interessata propone di coprire mediante trasferimento i posti di ruolo resisi disponibili, nel proprio organico.

Nel formulare le proposte di cui innanzi, la Facoltà interessata deve indicare innanzitutto le particolari esigenze didattiche e scientifiche correlate al mantenimento ed al potenziamento dell' offerta formativa, sia in termini quantitativi, ma anche qualitativi ed innovativi cui intende provvedere con la chiamata.

Dovrà inoltre, indicare:

- 1) il settore scientifico-disciplinare che intende coprire mediante trasferimento;
- 2) i settori scientifico-disciplinari affini;
- 3) il profilo curricolare del candidato e la tipologia dell' impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore per soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche determinate dalla Facoltà.

### **- Art.5 - Bando**

La vacanza dei posti di ruolo da coprire mediante trasferimento viene bandita dal Rettore per settori scientifico-disciplinari ed il relativo avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire all' I.U.N. domanda scritta direttamente al Preside della Facoltà interessata, entro il termine prefissato dal bando, che comunque, non può essere inferiore a giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione.

Le domande devono essere corredate del curriculum, dell'elenco delle pubblicazioni e dei titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa. Il candidato potrà altresì presentare, unitamente alla domanda, copia delle pubblicazioni ritenute più significative, comprendenti comunque quelle prodotte nell' ultimo quinquennio.

Le pubblicazioni di cui al precedente elenco devono essere conformi alle vigenti disposizioni legislative sulla stampa.

### **- Art.6 - Requisiti**

I professori di ruolo ed i ricercatori possono essere trasferiti dopo tre anni accademici di permanenza nella stessa sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell' art. 13 - comma da 1 a 9 del D.P.R. 382/80.

La domanda di trasferimento può essere presentata anche nel corso del terzo anno di permanenza nell' Università.

I professori ed i ricercatori possono essere trasferiti su di un posto:

- a) dello stesso settore scientifico disciplinare;
- b) di altro settore scientifico disciplinare diverso da quello di appartenenza

quando:

- b1) siano professori ordinari o associati confermati qualora in possesso della qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione;
- b2) siano già stati titolari del settore scientifico-disciplinare oggetto dell' avviso.

#### - Art. 7 -

#### **Valutazione comparativa**

Nella valutazione comparativa di più candidati, ovvero anche di un solo candidato, il Consiglio di Facoltà decide tenendo conto di quanto in precedenza deliberato in applicazione dell' art. 4 del presente regolamento in ordine alle esigenze didattico-scientifiche da soddisfare con la chiamata.

In particolare il Consiglio, attenendosi al profilo del candidato richiesto dal bando, valuta comparativamente il curriculum didattico-scientifico dei candidati, in base ai seguenti criteri:

- a) l' impegno di ricerca e la produzione scientifica;
- b) l'interesse e l'originalità dei temi trattati in relazione al settore scientifico-disciplinare cui afferisce il posto da coprire;
- c) ove possibile, la rilevanza editoriale delle pubblicazioni, facendo eventualmente ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale,
- d) l'attività didattica svolta nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Nella valutazione delle pubblicazioni svolte in collaborazione si terrà conto del contributo apportato dal candidato quale risulti individuato nel testo del lavoro prodotto.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica si terrà conto dell'insegnamento svolto in corsi ufficiali presso università italiane o estere.

Il Consiglio di Facoltà può, ove lo ritenga opportuno o le circostanze richiedano l' effettuazione di un esame approfondito, costituire una commissione istruttoria con il compito di svolgere la valutazione comparativa.

I componenti la commissione sono nominati dal Consiglio di Facoltà in numero di tre, tutti di prima fascia, se il posto a trasferimento è di prima fascia; due di prima

fascia, uno di seconda fascia, se il posto a trasferimento è di seconda fascia; uno di prima fascia, uno di seconda fascia ed un ricercatore confermato, se il posto a trasferimento è di ricercatore.

Completata la valutazione, la commissione redige una relazione da sottoporre all' esame del Consiglio di Facoltà.

### **- Capo III - Mobilità**

#### **- Art. 8 - Mobilità nell'ambito della stessa Facoltà**

La mobilità per la stessa Facoltà è da disporsi per motivi di pubblico interesse ed è finalizzata a soddisfare le esigenze didattiche e di ricerca di specifici settori scientifico-disciplinari.

In relazione al proprio organico ed al personale in servizio, la Facoltà esplicita compiutamente le motivazioni per le quali si rende necessario il ricorso alla procedura di mobilità e le finalità che con la stessa intende perseguire, in ordine alle quali propone, con il consenso dell'interessato, il passaggio del professore o ricercatore da uno ad altro settore scientifico-disciplinare sulla base di una competenza scientifica adeguata al settore di nuova assegnazione, per il quale è adeguatamente motivata l' affinità con il settore di provenienza.

La mobilità nell'ambito della stessa Facoltà prescinde dall'esistenza del relativo posto di ruolo e dalle correlate risorse economiche. Non può essere utilizzata per trasferire l' eventuale titolarità del docente interessato ad altro insegnamento del medesimo settore s.d. fermo restando la validità di quanto disposto dal 3 comma dell' art.15 della Legge 341/90.

Essa comporta l' assegnazione al nuovo settore scientifico-disciplinare di nuova afferenza, qualora lo stesso rientri tra quelli dichiarati affini dal Consiglio di Facoltà sulla scorta dei pareri e delle deliberazioni assunte dal C.U.N. in materia.

#### **- Art. 9 -**

#### **Mobilità tra Facoltà diverse**

La mobilità interna all' Ateneo consente ad una Facoltà di acquisire, nel rispetto delle procedure appositamente previste, professori e ricercatori afferenti da altre Facoltà dell'Ateneo.

*La mobilità di cui al precedente comma si attua indipendentemente dai requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 5 e comma 1 dell' art. 6 ed a condizione che la Facoltà di provenienza dell' interessato esprima parere favorevole al trasferimento.*

*Il trasferimento sarà disposto con provvedimento rettorale. (Comma modificato con DR n. 99 del 14/2/2001)*

**- Art. 10 -**

**Mobilità temporanea dei professori di ruolo**

Per imprescindibili esigenze di carattere didattico, debitamente motivate, il Consiglio di una Facoltà può chiedere l'utilizzazione temporanea per la durata di un solo anno accademico e per lo stesso settore scientifico-disciplinare, di un professore di ruolo di altra Facoltà, avendone prioritariamente acquisito il consenso.

Tale utilizzazione non comporta alcuna modifica in relazione all' organico delle Facoltà interessate.

Sulla richiesta si pronunzia il Senato Accademico, acquisito il parere favorevole della Facoltà di appartenenza del docente interessato.

Ai fini della partecipazione agli Organi Collegiali si estende al professore di ruolo temporaneamente assegnato ad altra Facoltà quanto attualmente disposto dallo Statuto e dal Regolamento generale dell' I.U.N. per i professori supplenti.

L' inizio dell' attività didattica presso la nuova Facoltà ed il rientro presso la Facoltà di origine sono attestati dai Presidi delle rispettive Facoltà.

**- Art.11 -**

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all' Albo dell' Ateneo.